



COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE
Settore Servizio Sociale
Via Argentaria, 14

Il Dirigente del Settore II Servizi e Politiche Sociali

Visti:

- La Legge n. 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 con il quale è stato istituito il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025 avente ad oggetto "*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11*";
- la Determinazione della Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna n. 2222/35034 del 21.07.2026 avente ad oggetto "*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. **Approvazione nuovo bando regionale permanente** e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno*" con la quale è stato approvato il Bando permanente per l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione in sostituzione di quello approvato con la Determinazione Assessorato LL.PP. n. 1505/30028 del 17 luglio 2025;

Rende Noto

che, in attuazione dell'art. 9 del nuovo Bando Regionale di cui sopra, è stato approvato il presente

BANDO PUBBLICO

per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione ai sensi dell'art. 11 della L. n.431/98
Annualità 2026

Premessa

Il contributo decorre dal 01 gennaio 2026 (o dalla data di effettiva validità del contratto di locazione, se questa è successiva al 01 gennaio) e viene determinato secondo quanto stabilito nel presente Bando.

Il procedimento prevede la presentazione di due distinte istanze:

- 1) istanza di ammissione al contributo;

2) istanza di presentazione delle ricevute di pagamento dell'anno 2026.

Art. 1 – Destinatari del contributo – Requisiti di Accesso

Per l'ammissione al presente Bando **il richiedente** deve possedere tutti i requisiti di seguito indicati:

a) residenza anagrafica nel Comune di Iglesias nell'alloggio oggetto del contratto di locazione al momento della presentazione della domanda oppure nel periodo relativamente al quale si richiede il contributo;

b) cittadinanza:

- italiana;
- di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- di uno Stato *non appartenente all'Unione Europea*, in possesso di un regolare permesso di soggiorno;

c) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso residenziale relativo ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, adibito ad abitazione principale.

Il contratto deve:

- risultare **regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro** salvo applicazione del regime della c.d. "cedolare secca";
- avere ad oggetto un alloggio adibito ad *abitazione principale*, corrispondente alla *residenza anagrafica* del nucleo del richiedente ed ubicato nel Comune di Iglesias. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è quindi necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda bensì che sia/stato titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2026.

Nel caso di **contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari**, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone.

La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone.

In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non potrà riconoscere il contributo.

d) capacità economico-patrimoniale espressa dal valore **ISEE 2026** vigente alla data di presentazione della domanda di **importo non superiore ad € 17.131,00.**

L'Attestazione ISEE dovrà essere elaborata nel rispetto della vigente normativa di cui al D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.

Non sono ammesse attestazioni ISEE che riportano annotazioni di anomalie/omissioni.

e) incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISEE 2026 del nucleo familiare ***superiore alla percentuale sotto indicata in base alla fascia di appartenenza:***

- **FASCIA A)** valore ISEE 2026 di importo uguale o inferiore ad **€ 15.908,10** (somma di due pensioni minime INPS: € 611,85*13 mesi*2) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo deve

essere superiore al **14%**;

- **FASCIA B)** valore ISEE 2026 di importo compreso tra € 15.908,11 ed € **17.131,00** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo deve essere superiore al **24%**.

Non sono ammessi al contributo:

- ***i richiedenti il contributo che non siano anche gli intestatari del contratto di locazione (neppure nel caso in cui l'intestatario del contratto è un componente del nucleo familiare del richiedente);***
- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle **categorie catastali A1, A8 e A9**, nonché nelle **categorie catastali** riferite ad **usi non abitativi**;
- i titolari di contratto di locazione stipulato **tra parenti ed affini** entro il secondo grado o tra **coniugi non separati legalmente**;
- i contratti **intestati a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari**, nei quali non risulti chiaramente la quota di canone riferibile a ciascun nucleo;
- i contratti **stipulati successivamente alla data di scadenza stabilita per la presentazione dell'istanza di ammissione**, come meglio precisato al successivo art. 5;
- gli assegnatari di **alloggi a canone sociale** ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione;
- domande relative al **medesimo periodo** in Comuni differenti;
- i **nuclei familiari** nei quali anche un solo componente risulti titolare del **diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione** su un **alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito *in qualsiasi località del territorio nazionale*.

La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata *sulla base della relativa quota*.

Ai sensi del comma 1 lett. c. dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989 *"è considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 9, punto b.2.2)";*

Il contributo **è concesso**:

- anche qualora *il canone* non sia stato corrisposto dal richiedente (intestatario del contratto) ma da un altro componente del suo nucleo familiare. Di conseguenza non saranno presi in considerazione i canoni pagati da persone non presenti nello stato di famiglia (come da risultanze dell'anagrafe comunale) del richiedente nel periodo a cui si riferisce il pagamento;
- qualora il richiedente, pur essendo titolare del diritto di proprietà su un *alloggio adeguato* alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, si trovi nell'**impossibilità giuridica** di godere del bene (ad esempio: *a causa di assegnazione - in sede di separazione - della casa all'altro coniuge*).

Sono **ammessi** al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

In caso di **decesso dell'intestatario**, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia **formalizzato il subentro** nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Art. 2 – Domanda di ammissione – Modalità e termini di presentazione

La domanda di accesso al presente Bando pubblico deve essere presentata **esclusivamente** mediante il Portale dei “Servizi Sociali online” del Comune di Iglesias all’indirizzo “<https://sociali.dgegovpa.it/iglesias>” con accesso tramite credenziali **Spid o CIE, a pena di irricevibilità nel periodo dal 08.09.2026 al 07.10.2026.**

L’istanza debitamente compilata dovrà essere presentata **esclusivamente** dall’**intestatario del contratto di locazione**, a pena di inammissibilità.

Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più intestatari del contratto di locazione *facenti parte del medesimo nucleo familiare* sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza nella scelta a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo.

N.B. I richiedenti che nell’arco dell’anno 2026 siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

A tal fine, nella domanda di ammissione, occorrerà compilare gli appositi campi in cui indicare gli altri Comuni ai quali sia già stata presentata o si intenda presentare istanza per il medesimo anno 2026.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti.

Qualora emerga tale circostanza, il richiedente dovrà esprimere l’opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l’inammissibilità di entrambe le domande.

Alla domanda andranno **allegati i seguenti documenti**:

- **attestazione Isee 2026** elaborata nel rispetto della vigente normativa di cui al D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm, che non deve contenere annotazioni di anomalie/omissioni (**obbligatorio**);
- **contratto di locazione** relativo all’anno 2026 o alla parte di esso per la quale si richiede il contributo (**obbligatorio**);
- ricevuta modello **F24 ELIDE** relativo al versamento dell’imposta di registro per il 2026 **o, in alternativa**, documentazione attestante l’adesione al regime della c.d. “**cedolare secca**” di cui all’art.3 del D.lgs 23/2011 che prevede l’esonero dall’imposta di registro (**obbligatorio**);
- **titolo di soggiorno** in corso di validità (**obbligatorio solo per i cittadini extracomunitari**);
- documentazione attestante la disabilità (con un *grado di invalidità oltre il 67%*) di uno o più componenti il nucleo familiare (**obbligatorio nel caso in cui si possa e si intenda beneficiare della maggiorazione del contributo del 25% di cui all’art. 4).**

Alla domanda di ammissione non dovranno essere allegate le ricevute di pagamento del canone di locazione (vedasi art. 6). Laddove venissero allegate *non* verranno prese in considerazione e dovranno essere ripresentate con l’istanza di cui al successivo art. 6.

Art. 3 – Graduatoria di ammissione – Cause di Esclusione - Ricorsi/Istanze in autotutela

Il Comune procederà all’istruttoria delle domande pervenute con le modalità e nei termini previsti, verificandone la completezza e regolarità, al fine di elaborare **la graduatoria degli ammessi.**

Ai fini del perfezionamento dell'istruttoria delle domande, l'Ufficio potrà formulare richieste di chiarimenti e/o integrazioni che dovranno pervenire entro il **termine perentorio di 10 giorni lavorativi**.

Sono considerate **cause di esclusione** dalla **graduatoria** le seguenti situazioni:

- la domanda è presentata da un componente il nucleo che non sia intestatario del contratto di locazione;
- la domanda è presentata con modalità differenti da quelle indicate all'art. 2;
- nella domanda vengono rese false dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;
- il mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata dall'Ufficio entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, di cui al presente articolo, decorrenti dalla richiesta stessa;
- la presentazione di altra domanda, da parte di un qualsiasi altro intestatario del contratto di locazione facente parte dello stesso nucleo familiare, avvenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora.

Tutte le istanze in possesso dei sopra indicati requisiti verranno ammesse in graduatoria.

La graduatoria comunale, approvata con Determinazione del Dirigente del Settore II dei Servizi e Politiche Sociali, sarà **pubblicata nell'Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune** nel rispetto delle disposizioni di cui al G.D.P.R. 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, **con la sola indicazione del numero di protocollo dell'istanza**.

Si rammenta che la pubblicazione sul sito istituzionale del comune sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., nell'assolvere all'obbligo posto a carico dell'Ente di comunicazione dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati, in quanto funzionale a garantire la piena conoscibilità degli atti nonché la speditezza e celerità nell'espletamento della procedura.

Di conseguenza alla pubblicazione non farà seguito alcuna comunicazione personale di ammissione o esclusione alla misura di sostegno, con conseguente onere di consultazione in capo al richiedente.

Si invitano pertanto i richiedenti a conservare la ricevuta di avvenuta ricezione dell'istanza, contenente il numero di protocollo, che viene inviata dal Sistema all'indirizzo e-mail presente sulla Sezione "I miei Dati" del *Portale dei Servizi Sociali on line* al fine di poter consultare l'esito dell'istanza e la propria posizione in graduatoria. In qualsiasi caso la domanda sarà consultabile sul Portale del Cittadino nell'Area "Servizi attivati" e "Storico istanze".

Gli interessati potranno inoltrare all'Ufficio competente, tramite il Protocollo dell'Ente, eventuali richieste di **riesame in autotutela o ricorsi** avverso la suddetta graduatoria entro **15 giorni** dall'avvenuta pubblicazione, specificando nell'*oggetto* "*Ricorso/Riesame in autotutela avverso graduatoria CANONI LOCAZIONE 2026*".

Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, osservazioni o istanze di riesame oppure gli stessi si rivelino infondati la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Se invece dalla successiva analisi delle stesse si rileveranno delle inesattezze nella graduatoria pubblicata, quest'ultima sarà considerata provvisoria e si procederà, nel più breve tempo possibile, alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto a ricevere il contributo massimo teorico spettante, in quanto *subordinato alla consegna delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione dell'anno 2026 (vedasi art. 6) nonché all'entità e all'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna (vedasi art. 5).*

Art. 4 – Contributo spettante – Modalità di calcolo

La base di calcolo del contributo è rappresentata dall'importo del canone di locazione annuo per il 2026.

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori.

Il contributo si determina *sottraendo* dal canone complessivamente dovuto nell'anno 2026, come sopra individuato, il *canone considerato sopportabile* in relazione all'ISEE 2026 del beneficiario.

Il canone *sopportabile* varia a seconda della fascia ISEE 2026 di appartenenza del beneficiario nel seguente modo:

- **FASCIA A) – ISEE 2026 fino ad € 15.908,10:** il contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al **14%** l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può mai essere superiore ad **€ 3.098,74**;
- **FASCIA B) – ISEE 2026 da € 15.908,11 fino ad € 17.131,00:** il contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al **24%** l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può mai essere superiore ad **€ 2.320,00**.

Esempio 1

ISEE 2026 del nucleo familiare: € 10.000,00

Periodo locazione: gennaio – giugno 2026

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio–giugno 2026: € 3.600,00;

canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio 2

ISEE 2026 del nucleo familiare: € 8.000,00

Periodo locazione: febbraio – dicembre 2026

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre 2026: € 3.000,00;

canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

Per i nuclei familiari che includono **ultrasessantacinquenni** o **disabili** (con un *grado di invalidità oltre il 67%*) il contributo da assegnare verrà incrementato di un ulteriore **25%**.

In tal caso sarà necessario *allegare* alla domanda apposita *documentazione attestante la disabilità*.

Il valore del contributo ammissibile **non potrà in ogni caso**, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi, **superare il limite** di:

- **€ 3.098,74** per la **Fascia A**
- **€ 2.320,00** per la **Fascia B**.

Esempio 3

ISEE 2026 del nucleo familiare: € 7.000,00

Periodo locazione: luglio – dicembre 2026

Canone complessivamente dovuto per il periodo luglio - dicembre 2026 = € 2.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 2.000,00 - € 980,00 = € 1.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 1.020,00 + 255,00 (= € 1.020,00 x 25%) = € 1.275,00.

Esempio 4

ISEE 2026 del nucleo familiare: € 7.000,00

Periodo locazione: agosto – dicembre 2026;

Canone complessivamente dovuto per il periodo agosto – dicembre 2026 = € 4.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 4.000,00 - € 980,00 = € 3.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 3.020,00 + 755,00 (= € 3.020,00 x 25%) = € 3.775,00

€ 3.775,00 è superiore ad € 3.098,74 pertanto, il contributo massimo ammissibile sarà pari ad € 3.098,74.

La medesima modalità di calcolo si applica anche nel caso in cui, nel corso della annualità 2026, il richiedente sia stato **titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi**.

In tale ipotesi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno 2026, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.

Esempio 5: calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno

ISEE 2026 del nucleo familiare: € 10.000,00

canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo 2026 nel Comune di Iglesias: € 1.000,00;

canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;

canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

quota Comune Iglesias = € 2.200 x € 1.000 / € 3.600 = € 611,11;

quota Comune 2 = € 2.200 x € 2.600 / € 3.600 = € 1.588,89.

4.1 Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione.

È **ammesso il cumulo** tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e la quota aggiuntiva (cosiddetta quota B) prevista per i beneficiari della misura nazionale Assegno di Inclusione (ADI).

Esempio 6: calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione

Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per un nucleo familiare: € 3.000,00;

Contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune: € 3.000,00;

Quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali: € 2.800,00;

Contributo quota B) dell'ADI (assegno di inclusione) per canoni locazione: € 500,00;

Contributo liquidabile al beneficiario: € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00;

Resta fermo che il cumulo complessivo non potrà mai superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Esempio 7: calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione: contributo non spettante

Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per un nucleo familiare: € 3.000,00;
Contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune: € 3.000,00;
Quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali: € 2.800,00;
Contributo quota B) dell'ADI (assegno di inclusione) per canoni locazione: € 3.000,00;
Contributo liquidabile al beneficiario: € 2.800,00 - € 3.000,00 = € ZERO;

Il contributo di cui al Fondo in oggetto **NON è cumulabile** con la **detrazione fiscale** di cui al comma 1 dell'art. 10 della L. 431/98 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (in dichiarazione dei redditi) come stabilito al comma 2 del medesimo art. 10 della L. 431/98.

Art. 5 – Fabbisogno comunale e regionale

Il valore totale dei contributi massimi spettanti a tutti gli ammessi in graduatoria, calcolati in base alle regole di cui sopra, rappresenta il *fabbisogno comunale* che verrà comunicato alla Regione Sardegna **entro il termine del 15 novembre 2026**.

Di conseguenza ***i contratti stipulati successivamente alla scadenza di presentazione dell'istanza di ammissione (07.10.2026) non potranno essere ammessi al procedimento per l'annualità 2026 salvo che non si tratti di trasferimento in un altro alloggio del Comune di Iglesias con il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. In tal caso l'importo del contributo non potrà superare quello stimato per la collocazione in graduatoria e confluito nel fabbisogno regionale trasmesso alla Regione.***

La Regione Autonoma della Sardegna determinerà il fabbisogno regionale corrispondente alla sommatoria di tutti i fabbisogni comunali e provvederà alla ripartizione delle risorse disponibili che per l'anno 2026 ammontano complessivamente ad € 21.000.000,00.

Nel caso in cui le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'annualità 2026 non fossero sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno regionale, le stesse verranno ripartite tra tutti i Comuni in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra il totale delle risorse ed il fabbisogno regionale.

Art. 6 – Istanza per la presentazione delle ricevute di pagamento del canone

L'erogazione del contributo è *subordinata* alla presentazione della documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento del canone di locazione *che deve consentire al Comune di ricondurre i pagamenti al contratto di locazione oggetto della domanda, all'alloggio, alle mensilità dell'anno 2026 per le quali si è chiesto il rimborso ed al soggetto che ha effettuato il pagamento.*

Tale documentazione può essere rappresentata da:

- ricevute di pagamento a firma leggibile del locatore con indicazione del numero e della data di emissione e corredate da marca da bollo da € 2,00 qualora l'importo sia superiore ad € 77,47;
- e/o da ricevute del bonifico di pagamento del canone di locazione delle mensilità dell'anno 2026 per le quali si intende ottenere il rimborso **contenente il codice identificativo dell'operazione (CRO, TRN o equivalenti).**

Potranno essere accolte esclusivamente ricevute di bonifico effettuate dal richiedente o da un familiare

residente con quest'ultimo al momento del pagamento.

In *alternativa* è possibile presentare una *dichiarazione liberatoria* dell'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'annualità 2026, resa da parte del proprietario dell'immobile con allegata fotocopia del documento d'identità di quest'ultimo.

Ciò premesso, tutti gli ammessi alla graduatoria definitiva dovranno trasmettere tali giustificativi di spesa tramite apposita istanza online **esclusivamente** mediante il Portale dei "Servizi Sociali online" del Comune di Iglesias all'indirizzo "<https://sociali.dgegovpa.it/iglesias>", con accesso tramite credenziali **Spid o CIE**, nel periodo **dal 02 al 31 gennaio 2027, a pena di irricevibilità**.

Trattandosi di invio di documenti digitali, di cui all'art. 38 della L.445/2000, il richiedente nell'istanza dovrà rendere *apposita dichiarazione di conformità* degli stessi agli originali che dovranno essere accuratamente conservati dal richiedente per un periodo di cinque anni, durante il quale l'Ufficio potrà richiederne l'acquisizione per gli opportuni controlli di veridicità.

In caso di mancata presentazione dell'istanza di trasmissione delle ricevute di pagamento del canone di locazione, gli ammessi alla graduatoria, stilata sulla base delle istanze di ammissione, decadranno dalla stessa perdendo definitivamente il diritto al contributo "teoricamente" spettante.

Art. 7 - Erogazione del contributo

Il Comune procederà all'istruttoria delle istanze di cui al precedente art. 6, per determinare *il contributo effettivamente spettante* a ciascun ammesso in graduatoria, sulla base delle mensilità dell'anno 2026 per le quali è stato dimostrato il pagamento del canone di locazione.

Il contributo sarà erogato solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora il *finanziamento trasferito dalla Regione Autonoma della Sardegna* per l'anno 2026 fosse *insufficiente* a coprire l'intero fabbisogno ***si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.***

Il contributo non sarà erogato qualora lo stesso, all'atto della liquidazione, risulti inferiore ad € 10,00.

Art. 8 – Pubblicità dell'Avviso

Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'Albo Pretorio OnLine e sul sito istituzionale del Comune di Iglesias.

Art. 9 – Controlli

Il Comune di Iglesias procederà, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'articolo 4 comma 7 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, ad effettuare le opportune verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle proprie banche dati e quelle di altri Enti ed Uffici pubblici d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, secondo la vigente normativa in materia.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e quelle previste dalle altre leggi vigenti in materia, qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni il dichiarante verrà escluso dalla graduatoria e decadrà dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base delle

dichiarazioni non veritiere. In tal caso il competente Ufficio dei Servizi Sociali provvederà a mettere in atto tutte le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 10 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è il Dirigente del Settore Servizi e Politiche Sociali **Dr. Paolo Carta**.

Art. 11– Ricorsi/Riesame in autotutela

Gli interessati potranno inoltrare all'Ufficio competente, tramite il Protocollo dell'Ente, eventuali richieste di **riesame in autotutela o ricorsi** avverso la graduatoria di cui all'art. 3 entro **15 giorni** dall'avvenuta pubblicazione, specificando nell'oggetto *"Ricorso/Riesame in autotutela avverso graduatoria CANONI LOCAZIONE 2026"*.

Le opposizioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in esame.

Art. 12 – Normativa e prassi di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Bando Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dalla normativa statale (Legge 431/98, D.M. LL.PP. del 07 giugno 1999, ecc.) e da quella regionale (D.G.R. n. 36/36 del 09.07.2025, Determinazione RAS n. 2222/35034 del 21.07.2026, art. 2 della L.R. n. 13/1989, ecc.) in vigore nonché a tutte le altre leggi, atti e documenti di prassi (circolari, ecc.) che dovessero essere emanare in materia successivamente alla pubblicazione del presente Bando.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati dal Comune di Iglesias e dalla Regione Sardegna, in quanto contitolari del trattamento, per i fini istituzionali connessi all'espletamento della procedura in oggetto *come da Informativa Privacy allegata al presente Bando*.

Art. 14 – Informazioni

Per **ulteriori informazioni** su quanto indicato nel presente Avviso è possibile rivolgersi agli uffici del **Segretariato Sociale** dell'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Iglesias sito in Iglesias in Via Argentario n. 14 che osserva i seguenti **Orari**:

- lunedì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:00
- martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Contatti:

- indirizzo di posta elettronica: segretariato.sociale@comune.iglesias.ca.it
- telefonici: 0781.274403 - 0781.274419